COMUNE DI LANUVIO
Città Metropolitana di Roma

AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NONCHÉ PER LA GESTIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO E L'ASSISTENZA AGLI UFFICI E STRUTTURE" NEL COMUNE DI LANUVIO.

RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
C.I.G. 899775919F

CAPITOLATO SPECIALE

ART.1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali di varie strutture comunali da effettuarsi in modo accurato e diligente per mantenere un alto grado di decoro degli ambienti, secondo le modalità di cui al presente capitolato.
Riguarda altresì l'affidamento del servizio di gestione del centralino telefonico ed assistenza agli uffici per la gestione delle attività istituzionali di rappresentanza e comunicazione (Urp, organizzazione Consigli comunali, assistenza presso la scuola d'infanzia comunale, ecc.)
L'Amministrazione Comunale intende affidare i servizi di pulizia di uffici e servizi comunali ad una Cooperativa sociale di tipo B, al fine di portare beneficio a persone svantaggiate ed assicurare il costante decoro e sanificazione degli ambienti.
Si precisa che per brevità si intenderanno "pulizie" o "servizio di pulizia" tutte le attività di seguito elencate, applicate correttamente in relazione ai singoli immobili ed ai relativi ambienti:
Pulizia: complesso di operazioni meccaniche o fisiche atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
Detersione: consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti mediante l'utilizzo di prodotti detergenti/igienizzanti. La detersione è un intervento obbligatorio prima della disinfezione e conseguente sanificazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti.
Disinfezione: è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali che va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
Sterilizzazione: processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.
Sanificazione: è l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, detersione e disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione).

L’appalto riguarda altresì la gestione del centralino, del servizio di portineria, smistamento documenti, fotocopie e posta negli uffici e tra sedi distaccate, distribuzione materiale informativo dell’Amministrazione Comunale altre attività di comunicazione e di supporto alle attività istituzionali (gestione ed organizzazione dei Consigli Comunali, di eventi convegni e iniziative riguardanti le attività istituzionali).
Il servizio si estenderà inoltre alla vigilanza e l’assistenza ai bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Comunale, soprattutto in particolari frangenti: durante i pasti, accompagnamento al bagno, durante le recite e le feste che si organizzeranno, oltre che durante l’espletamento di attività similari.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E RELATIVI AMBIENTI

Le strutture oggetto dell'appalto sono:

a) Palazzo Comunale – Via Roma, 20. Compresi: lo scalone principale e l’androne d’ingresso, oltre ogni altro spazio di interconnessione e disimpegno tra gli ambienti interni dell’edificio
   Mq. 830
   Pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì.
   Soltanto l’aula consiliare deve essere pulita all’occorrenza su indicazione, anche verbale, da parte del Comune.
b) Sede del Corpo dei Vigili Urbani, dell’Ufficio Tributi, dell’Ufficio Urp – Via Sforza Cesarini, n. 24
   Mq. 445
   Pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì.
   (Nelle sedi a) e b) sarà ubicato il personale deputato alla gestione centralino ed assistenza uffici)
c) Sede del Museo – Piazza della Maddalena 12/13
   Mq.152
   Pulizia due volte la settimana
d) Sede della scuola dell’infanzia Comunale - Piazza Carlo Fontana.
   Mq.278
   Pulizia giornaliera dal Lunedi al venerdì
   (Nella sede d) sarà ubicato il personale deputato alla assistenza agli alunni che potrà coincidere con il personale addetto alle pulizie).
e) Locali della Biblioteca Comunale - Via Sforza Cesarini n. 37.
   Mq. 400
   Pulizia due volte alla settimana
f) Bagni pubblici – via Marianna Dionigi n. 1.
   Pulizia giornaliera dal lunedì al sabato
g) Prestazioni straordinarie di pulizia dei locali di proprietà comunale in occasione di eventi culturali ed iniziative amministrative varie.
h) locali comunali in Località Campoleone (sopra la farmacia)
   Pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì

Il Comune, infatti si riserva di incaricare i dipendenti della cooperativa ad effettuare lavori di pulizia di locali diversi da quelli qui sopra indicati, in situazioni particolari (inaugurazioni opere pubbliche, teatro comunale, Salone Villa Sforza, cantinone, etc.).

La superficie totale oggetto del servizio è pari a circa mq. 6.200,00.
Le metrature dei locali oggetto del presente capitolato sono da ritenersi indicative al fine della presentazione dell’offerta per il servizio: pertanto le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire ed alla globalità delle prestazioni indicate.

ART 3 - DESCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dalla cooperativa con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Servizio di Pulizia

La pulizia deve essere effettuata dal lunedì al venerdì, di regola, in orari al di fuori delle attività svolte dagli uffici comunali, da concordare con il Comune.
Al fine di garantire un servizio di qualità, la pulizia dovrà essere eseguita con l'obbligo di utilizzo di idonee attrezzature meccaniche (es. aspirapolveri microfiltrate, ecc.).
Il servizio consiste nella pulizia di aree coperte e scoperte, con interventi di tipo ordinario.
Le pulizie dovranno essere eseguite nei modi e nelle condizioni che seguono e secondo le specifiche scritte.
La frequenza dei vari interventi di pulizia nei diversi locali, distinti in giornaliere o periodiche può essere modificata dal direttore dell'esecuzione secondo le esigenze del Comune, che può disporre altresì modifiche, integrazioni o sostituzioni, a compensazione, alle superfici indicate con altri plessi comunali non previsti inizialmente dal presente capitolato.
Il servizio di pulizia comprende le seguenti prestazioni:
PULIZIA GIORNALIERA
-Spazzatura e pulitura ad umido dei pavimenti di tutti gli ambienti.
-Spolveratura di mobili, arredi e suppellettili, attrezzature informatiche e telefoniche anche con l'ausilio dell'aspirapolvere.
-Rimozione dei sacchetti di immondizia posizionati nei contenitori portarifiuti e porta carte e conseguente rifornimento di nuovi sacchetti.
- Raccolta di tutto il materiale di rifiuto e delle immondizie da trasportare negli appositi contenitori della nettezza urbana ubicati all'esterno dell'edificio comunale.
-Pulizia accurata dei bagni, degli apparecchi sanitari mediante asportazione di eventuali incrostazioni, lavaggio e successiva disinfezione da effettuarsi con prodotti idonei.
PULIZIE MENSILI
-Pulizia mensile dei vetri, delle finestre e delle porte,
-De-ragnatura e ripulitura delle pareti, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature, mediante spolvero.
PULIZIE QUADRIMESTRALI
-Pulitura della parte superiore degli armadi e dei vetri degli stessi.
-Spolveratura e detersione ad umido di tutti i corpi illuminanti (previo smontaggio ove necessario). Operazione da effettuarsi in isolamento elettrico.
PULIZIE ANNUALI

Pulizia delle tende veneziane mediante rimozione della polvere e successivo lavaggio con apposito detergente.

Servizio di gestione del centralino e supporto agli uffici ed attività istituzionali

Il servizio prevede le seguenti attività:

- Gestione del centralino.
- Apertura la mattina degli uffici comunali e delle porte e delle finestre nei vari uffici.
- Chiusura, in orario da concordarsi, degli uffici e dell'intera struttura, sia in condizione di svolgimento regolare dei servizi comunali sia in caso di apertura straordinaria per sedute del Consiglio Comunale o sim.
- Attività di controllo dell'accesso nei vari uffici, controllo adempimenti covid da parte dell'utenza (compilazione moduli, uso dispositivi di protezione ecc.)
- Distribuzione posta e fotocopie nei vari uffici, ritiro posta in arrivo e consegna posta all'Ufficio Postale;
- Attività di promozione e diffusione delle attività dell'Amministrazione comunale tramite distribuzione di materiale informativo sul territorio, attraverso supporto anche informatico con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e di raccordo tra sede di detto ufficio ed uffici situati nella sede centrale di Via Roma.

- Gestione operativa di convegni ed iniziative degli organi istituzionali (apertura ed areazione aula consiliare, distribuzione acqua e bicchieri agli oratori, assistenza al servizio di riprese audio e video, assistenza generale agli organizzatori).

Assistenza alunni scuola infanzia comunale

Il servizio si estenderà inoltre alla vigilanza e l'assistenza ai bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia Comunale, soprattutto in particolari frangenti: durante i pasti, accompagnamento al bagno, durante le recite e le feste che si organizzeranno, oltre che durante l'espletamento di attività similari.

Il personale della cooperativa affidataria dei servizi, senza che ciò dia diritto a nessun particolare compenso in aggiunta a quello contrattuale, è inoltre obbligato a:

- Spegnere le luci nei locali non occupati e limitare allo stretto necessario il consumo di energia elettrica per illuminazione durante lo svolgimento del proprio servizio.
- chiudere i rubinetti per evitare inutili sprechi di acqua e qualora ci siano perdite o guasti informare immediatamente il personale dell'Amministrazione.

ART. 4 - ORARI E UNITA' DI PERSONALE DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Sede della scuola dell'infanzia Comunale - Piazza Carlo Fontana.

Mq.278
Pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì
n. 1 persona per 5 ore
1 persona per 6 ore
Con copertura dell'intero orario di apertura della scuola: 8.00 – 16.30.

Il personale in servizio presso la scuola dell'infanzia comunale dovrà provvedere oltre che alla pulizia dei locali anche alla vigilanza e l'assistenza ai bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia Comunale, secondo quanto già indicato.

N.B. Il servizio di pulizia ed assistenza agli alunni, resta sospeso nel periodo di chiusura della scuola materne dal 30 giugno sino al mese di settembre.

Per le restanti strutture:

a) Palazzo Comunale – Via Roma, 20.
   Mq. 830
   Pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì.
b) Sede del Corpo dei Vigili Urbani, dell'Ufficio Tributi, dell'Ufficio Urp – Via Sforza Cesarini, n. 24
   Mq. 445
   Pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì
c) Sede del Museo – Piazza della Maddalena 12/13
   Mq.152
   Pulizia due volte la settimana

Per le strutture di cui ai precedenti punti a), b) e c): n. 3 persone, per un orario giornaliero di n. 5 ore, per complessive 75 ore settimanali.

Per tali servizi dovranno essere impiegati:

- n. 2 addetti a n 30 ore settimanali (6 ore di mattina) dal lunedì al venerdì;
- n.2 addetti a n. 6 ore settimanali nei giorni del lunedì e del mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di cui solo una effettuerà tutte le sostituzioni necessarie in assenza degli altri due dipendenti e garantirà l'assistenza ai Consigli Comunali.

d) Locali della Biblioteca Comunale - Via Sforza Cesarini n. 37.
   Mq. 400
   Pulizia due volte alla settimana
   n. 1 persona per 2 ore al giorno per 2 giorni alla settimana (da concordarsi col personale responsabile della Biblioteca)

e) Bagni pubblici – via Marianna Dionigi n. 1.

Pulizia giornaliera dal lunedì al sabato

n. 1 persona per n. 1 ora al giorno dal lunedì al sabato, che provvederà anche all'apertura la mattina ed alla chiusura la sera dei bagni pubblici, con orari diversi, da definirsi successivamente, per il periodo estivo e il periodo invernale.

f) locali comunali in Località Campoleone (sopra la farmacia)

Pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì

1 persona per n. 1 ora al giorno

ART. 5 - PERSONALE

Clausola sociale

La Cooperativa si impegna ad assumere il personale che ha già prestato servizio con le stesse caratteristiche al 31/12/2021 nel pieno rispetto dell'art. 37 del Contratto Collettivo di lavoro delle Cooperative Sociali, garantendo la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale. Il personale in forza a far data dall'inizio del servizio, dovrà essere mantenuto in servizio dalla Cooperativa, salvo gravi e motivati elementi contrari.

Per agevolare la formulazione dell'offerta da parte delle cooperative si indicano di seguito le prestazioni del personale adibito attualmente al servizio:

B.A. LIV. A1
C.G. LIV. A1
C.M. LIV. A1
C.A. LIV. A1
F.I. LIV. A1
G.F. LIV. A1
M.A. LIV. A1
M.B. LIV. A1
P.M.L. LIV. A1
R.B. LIV. A1
S.A. LIV. A1
V.F. LIV. A1

La salvaguardia degli attuali posti di lavoro ed il mantenimento dell'attuale organico impegnato nell'esecuzione dei servizi contribuirà a che venga garantita continuità ed efficienza della gestione.

Caratteristiche del personale impiegato

La cooperativa dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con personale proprio e sufficiente al fabbisogno. Il personale che verrà utilizzato per l'espletamento del servizio di cui trattasi dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità

Sarà facoltà della cooperativa assumere per il servizio di pulizia, personale di ambo i sessi. In ogni caso, però, il personale assunto dovrà essere idoneo e di buona condotta, nonché di gradimento dell'Amministrazione, che potrà, a suo insindacabile giudizio, chiederne la sostituzione.

Entro 7 giorni dalla data di inizio dei servizi suindicati, dovrà essere presentato, da parte della Cooperativa, l'elenco nominativo dei lavoratori occupati con generalità ed indirizzo, con le relative qualifiche e con l'indicazione dei giorni di servizio e delle sedi di lavoro; tale elenco dovrà essere aggiornato di volta in volta per ogni variazione e dovrà, inoltre, contenere l'indicazione delle posizioni assicurative e previdenziali.

Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato è tenuto ad un comportamento corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli e di non ostacolare l'andamento regolare delle attività dell'amministrazione.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere dotato d'uniforme (la cui fornitura e lavaggio rimangono a carico della cooperativa) con le indicazioni della ditta.

Il predetto personale dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento con su scritto il nome della Cooperativa e quello dello stesso dipendente. Detto cartellino dovrà essere timbrato e vistato dall'amministrazione
Nelle esecuzioni delle prestazioni dovrà scrupolosamente evitarsi che si mettano in disordine carte, disegni ed altri documenti, eventualmente dimenticati sui tavoli, né aprire cassetti e armadi oltre a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei servizi comunali di cui si è venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio; inoltre si dovrà economizzare nell'uso dell'energia elettrica spegnendosi le luci non necessarie all'espletamento del servizio.

Sostituzioni
La cooperativa dovrà prevedere in caso di assenza a qualsiasi titolo del personale titolare l'immediata sostituzione con supplenti di pari qualifica. Il rapporto di lavoro sarà intrattenuto esclusivamente con la cooperativa appaltatrice del servizio.
Contratti di categoria
La Cooperativa, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle cooperative sociali integrate ONLUS e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la Cooperativa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
La Cooperativa è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, nonché di quelle antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
La Cooperativa deve documentare, su richiesta, l'applicazione del trattamento retributivo e normativo previsto dal CCNL delle cooperative sociali integrate ONLUS e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.
Formazione
La Cooperativa dovrà formare il personale che sarà utilizzato per l'esecuzione del servizio, inerente agli aspetti ambientali, connessi alla salute ed alla sicurezza, con particolare riguardo al dosaggio dei prodotti chimici, alle tecniche di pulizia, ai rischi per la salute e ai criteri della raccolta differenziata dei rifiuti. La formazione dovrà essere integrata in caso di rilevante progresso della tecnica o cambiamento della normativa.
- La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.L.gs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato d.lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
- Differenze tra disinfezione e lavaggio
- Modalità di conservazione dei prodotti
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

ART. 6 - MATERIALI D'USO , ATTREZZATURE PRODOTTI

Sono a completo carico della Cooperativa, nell'espletamento del servizio, le attrezzature elettromeccaniche e manuali, i materiali d'uso, nonché i prodotti di consumo necessari.

Infatti tutti indistintamente gli attrezzi, utensili, macchine e materiali per eseguire la pulizia, di cui ai precedenti articoli, dovranno essere approntati a cura e spese della ditta appaltatrice.

In particolare tra i materiali posti a suo carico rientrano: i detersivi, le scope, i pennelli, la segatura, i contenitori necessari, le scale, gli strofinacci e quant'altro occorre per la regolare pulizia dei locali e delle attrezzature.

È altresì a carico della cooperativa la fornitura e il reintegro di sapone liquido igienizzante con antibatterico per i dispenser presenti nei bagni, tovaglioli in carta piegati a C e carta igienica (rotoli grandi) con relativi distributori. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dal d.lgs. n. 17 del 27.01.2010 e s.m.i.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei locali da pulire, tecnicamente efficienti ed in ottimo stato di manutenzione, e conformi agli standards di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia. I macchinari dovranno essere dotati di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore, nonché i terzi da eventuali infortuni durante l'uso.

È perentorio collegare le macchine in modo da assicurare una perfetta messa a terra.

Le apparecchiature predette dovranno essere dotate di una targhetta identificativa con sopra riportato il nominativo o il contrassegno dell'impresa cui appartengono.

Tutti i prodotti chimici utilizzati dalla Cooperativa per l'espletamento del servizio dovranno essere normalmente in commercio, rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. In particolare i detergenti e i tensioattivi per detergenti devono rispettare i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) n. 648/2004.

Tutti i prodotti chimici utilizzati dall'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e modalità d'uso. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno tre prodotti certificati secondo un sistema di etichettatura ambientale di tipo 1 o equivalenti.

È vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, legno o piastrelle.

Per le attrezzature tecnologiche, quali video, stampanti, fotocopiatrici e calcolatrici devono essere usati panni e liquidi idonei.

Si precisa che per la pulizia dei depositi museali deve essere utilizzato un aspiratore micro filtrante.

Resta inteso che:

- i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del D.M. 24/05/2012;
- i prodotti disinfettanti devono inoltre essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" del D.M. 24/05/2012;
- come previsto dall'art. 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 del sopra richiamato decreto ministeriale del 24/05/2012 l'offerente deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati "superconcentrati", prodotti ausiliari) riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo;
- L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante;
- É vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).

La Cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature che dei materiali d'uso e dei prodotti. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature o dei prodotti.
La Cooperativa dovrà provvedere con propri sacchi in idoneo materiale plastico "impermeabile" per rifiuti, alla raccolta dell'immondizia ed al rifornimento nei servizi igienici, di sapone liquido e/o saponette, di carta igienica e di asciugamani di carta.
È a carico dell'amministrazione esclusivamente la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle attrezzature impiegate.

ART. 7 - MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

La Cooperativa dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti, derivanti dagli interventi di pulizia, secondo i criteri corretti della raccolta differenziata, e chiuderli in sacchi specificamente destinati a ogni materiale come:
- carta
- plastica
- alluminio (lattine)
- vetro

Il contenuto di tali sacchi dovrà poi essere versato negli appositi contenitori più vicini secondo norme e modalità previste dal comune di riferimento.
È fatto divieto alla Cooperativa di provvedere al ritiro di rifiuti diversi da quelli derivanti dagli interventi di pulizia di cui al presente Capitolato.

ART. 8 - AMBIENTI ASSEGNATI ALLA COOPERATIVA

L'amministrazione si impegna a mettere a disposizione della Cooperativa, nei limiti consentiti dalla situazione esistente, degli ambienti, possibilmente chiusi a chiave, da destinarsi a spogliatoio e a deposito di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di effettuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.
Resta inteso che, ove non esistano appositi spazi chiudibili a chiave o armadietti già esistenti, la collocazione di eventuali armadietti da adibire a spogliatoio o a ripostiglio per attrezzature o prodotti, è a completo carico della Cooperativa.
La cooperativa è comunque responsabile degli spazi assegnati e delle attrezzature e dei materiali depositati.

ART. 9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER SITUAZIONI STRAORDINARIE O A CARATTERE ECCEZIONALE

Nel caso in cui alcuni locali rimangano chiusi o inutilizzati a causa di lavori di ristrutturazione e/o manutenzione o per qualsiasi altro motivo per un periodo superiore a 5 giorni, l'Amministrazione si riserva di richiedere la sospensione temporanea e parziale del servizio.
L'Amministrazione ne darà preventiva comunicazione alla ditta indicando la data da cui decorre la sospensione.
Parimenti sarà data comunicazione della riattivazione del servizio.
Si procederà quindi con le indicazioni da parte dell'Amministrazione delle modalità di recupero degli interventi che potranno essere effettuati anche in altre sedi comunali.

ART. 10 - ESTENSIONE E/O RIDUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio ad altri spazi, compresi eventuali locali/immobili o aree che, nel periodo contrattuale si rendessero disponibili o indisponibili.

In tal caso la ditta dovrà provvedere, su specifica richiesta dell'Amministrazione, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni di affidamento e di contratto, ivi comprese quelle economiche.
In caso di estensione del servizio:

- ad integrazione del progetto approvato, la ditta è chiamata a produrre un preventivo di spesa per l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria, per gli ambienti oggetto dell'estensione, con l'indicazione della relativa spesa.

In caso di riduzione del servizio:

- dal progetto approvato, sarà defalcato dalla fattura, il costo per l'esecuzione del servizio di pulizia per gli ambienti oggetto della riduzione, proporzionalmente rapportata alla durata del servizio e alle superfici ridotte.

In caso di riduzione del servizio a seguito di indisponibilità permanente dei locali, a qualsiasi titolo, il Comune può esercitare la facoltà di recesso unilaterale e la ditta aggiudicataria dovrà accettare, a seconda dei casi sopracitati, la riduzione delle prestazioni, con una proporzionale riduzione del compenso contrattuale, senza che la ditta possa esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione. Nel caso di recesso parziale il corrispettivo mensile sarà ridotto, proporzionalmente, tenuto conto delle riduzioni delle superfici dei locali.
Nei citati casi di recesso l'Amministrazione ha il solo obbligo di notificarla alla ditta, con un preavviso di almeno 10 giorni e di pagare il servizio svolto.

ART.11 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo posto a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni del servizio triennale in oggetto è fissato in € 402.000,00 di cui €. 745,08 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento.
Con tale corrispettivo o per il minor prezzo che risulterà dalla gara, la cooperativa si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 12 - AVVIO E DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente appalto è fissata dal 01/06/2022 al 31/05/2025.
L'appalto ha una durata di 36 mesi (anni 3) a decorrere dal 01/06/2022 e comunque dalla data di effettiva consegna del servizio.
La cooperativa si impegna comunque, anche nelle more della stipula del contratto, a restare il servizio entro il quinto giorno successivo alla comunicazione dell'Amministrazione Comunale, fermo restando che in mancanza della stipula del contratto sarà riconosciuto unicamente l'ammontare del servizio svolto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato dall'appaltatore, si riserva la facoltà di ripetizione del contratto per la medesima durata, ai sensi dell'art. 63, comma, d.lgs. 50/2016.
L'Amministrazione fa salva la possibilità attivare quanto previsto all'art.63 del Codice ove ne ricorrano presupposti e giustificati motivi.
In particolare
-si fa salva la possibilità sin d'ora di poter affidare all'aggiudicatario della presente procedura negoziata consegne complementari e destinate all'ampliamento di forniture di servizi, qualora il cambiamento del fornitore possa provocare incompatibilità o difficoltà tecniche.
-nel quinquennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale la presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistente nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla amministrazione aggiudicatrice, in quanto servizi conformi al progetto a base di gara che a tal fine si indica quale entità dei lavori complementari l'importo massimo di € 80.400,00 oltre IVA. I servizi di cui al

presente articolo verranno aggiudicati nelle condizioni di seguito indicate ed altre in stretta analogia:
necessità di proseguire il servizio in costanza di predisposizione ed espletamento di nuova procedura di affidamento per il periodo strettamente necessario tenuto conto anche delle caratteristiche peculiari del servizio affidato, necessità non preventivabile affiancata anche a considerazioni di merito circa la peculiarità del servizio di estendere temporalmente il servizio alla sua naturale scadenza; necessità sopravvenuta di integrare od opportunità di potenziare il servizio così come reso.
Ai sensi del medesimo articolo sarà possibile la ripetizione del servizio per un ulteriore anno nei limiti cumulativi dell'appalto sotto soglia ai medesimi patti e condizioni degli stessi qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio.
Ai sensi del comma 11 dell'art.106 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Con l'intenzione di avvalersi delle procedure sopra indicate si dà atto che l'importo valutato per l'affidamento di servizi in ripetizione, servizi analoghi e servizi complementari è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 del codice.
Qualora alla scadenza del contratto non risultino completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento senza alcun altro indennizzo.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE LEGGI

La Cooperativa è tenuto all'osservanza:
- di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le prescrizioni in materia vigenti in particolare per quanto attiene la normativa sugli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., regolamento relativo all'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato, nonché da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale);
- di quanto previsto nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato d'oneri;
- delle diposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali;
- delle norme vigenti in materia ambientale;
- di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti;
- del codice civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

ART. 14 - SCIOPERI

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al mancato svolgimento del servizio, che sarà detratto dalle relative fatture. La ditta è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza**.**

ART. 15 - CAUZIONI E CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, non è prevista la garanzia provvisoria di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Alla cooperativa verrà richiesto di comprovare le dichiarazioni rese e di costituire cauzione definitiva e coperture assicurative a norma dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di depositare le spese di contratto, di registrazione e accessorie.
Il capitolato costituisce nel complesso la lex specialis della presente procedura di gara. Si precisa inoltre che:
- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti, la stazione appaltante può procedere a verifiche a campione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- la falsa dichiarazione, costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
- in caso di mancato possesso di uno o più requisiti dichiarati la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto mediante lo scorrimento della graduatoria dei punteggi secondo le modalità di aggiudicazione definite nel presente capitolato.
Né l'approvazione della graduatoria né l'aggiudicazione costituiranno per l'Amministrazione obbligo a stipulare il contratto di appalto. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale. L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l'Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo alla cooperativa circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente Capitolato nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normativa per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
L'esito della gara verrà comunicato con le modalità previste dall'articolo 98 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'indicazione all'affidatario della data fissata per la stipula del contratto ed invito a produrre la documentazione necessaria. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente anche in materia di lotta alla mafia.
Per la formale stipulazione del contratto il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e luogo che saranno successivamente comunicati dall'Amministrazione. L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura. Nel caso in cui il prestatore di servizi aggiudicatario:
a) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto definitivo;
b) rinunci all'appalto che si è aggiudicato;
c) non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo;
d) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate;
l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto e di aggiudicare l'appalto al successivo migliore offerente in graduatoria secondo le modalità di aggiudicazione definite nel presente capitolato ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all'Amministrazione in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell'obbligo di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta.

Art. 16 - PAGAMENTI

L'amministrazione prima di procedere al pagamento delle prestazioni effettuate, procederà alla richiesta telematica dei D.U.R.C. secondo le modalità ed i tempi previsti dalla vigente normativa.
Qualora la Cooperativa non risulti in regola con gli adempimenti indicati, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Cooperativa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

In caso di mancato adempimento entro il predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali, assicurativi e contrattuali. In tal caso, per la sospensione od il ritardo dei pagamenti, la Cooperativa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.
Le fatture potranno essere liquidate soltanto ad avvenuto verbale favorevole di verifica. Il loro pagamento verrà disposto entro 30 gg. dalla data di presentazione all'Ente appaltante.
Il pagamento verrà effettuato previa trasmissione di regolari fatture elettroniche prodotte a cadenze mensili posticipate e dovrà contenere il codice CIG dedicato all'affidamento del servizio ed i riferimenti della Determinazione con la quale viene affidato il medesimo alla Ditta aggiudicataria.
Con la liquidazione della fattura mensile, l'appaltatore viene compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o conseguente allo stesso, ritenendosi in tutto soddisfatto.
Per gli eventuali disservizi segnalati, ove accertabili, sarà applicata una penale, nei confronti della cooperativa, così come previsto dall'art. 18 del presente capitolato.

ART. 17 - REVISIONE PREZZO
Non è prevista la revisione del prezzo offerto in sede di gara per tutta la vigenza del contratto.

Art. 18 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Cooperativa è soggetta a penalità qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero carenze o inadempienze e, ricevutane diffida – via pec - dal responsabile del Settore, non provvedesse subito a porre rimedio in merito.
Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di Euro 200,00 (duecento/00) con la sola formalità della contestazione degli addebiti e del successivo provvedimento del Comune. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comportano l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio del Comune. Per le inadempienze più gravi, ove non vi si ravvisi a giudizio insindacabile del Comune la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'appaltatore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata utile del canone d'appalto.
Resta sempre salvo il diritto al risarcimento del danno e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto in caso di perduranti o frequenti inadempimenti.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà recuperato nei modi di legge. Le penalità saranno notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà anche sospendere i pagamenti all'impresa cui siano contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure o nella prestazione di servizi, fino a che non sia posta in regola con obblighi contrattuali.
La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avverrà in forma amministrativa, non giudiziale**.**

ART. 19 - RECESSO
La cooperativa potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. In tal caso l'Amministrazione ne darà conto con apposito atto amministrativo.

L'Amministrazione ha facoltà di risoluzione anticipata del contratto, previo avviso di almeno 15 giorni, nei seguenti casi:

- in conseguenza di legge o per motivi di interesse pubblico;
- in caso di cessione della ditta, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- nei casi di subappalto o di cessione del contratto non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della persona sia motivo determinante di garanzia;
- in caso di morte di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- in caso di frode, di dolo, di colpa grave, di grave negligenza, di gravi contravvenzioni o di frequenti inadempienze nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, formulate le opportune contestazioni, di risolvere l'appalto anticipatamente senza obbligo di preavviso.

Nei predetti casi di inadempimento l'Amministrazione, oltre che a dichiarare risolto il contratto, potrà incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno, e potrà escludere la ditta dalle future gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità di Stato.
Con la risoluzione del contratto potrà sorgere nell'Amministrazione la necessità di affidare il servizio a terzi, in danno dell'impresa. L'affidamento avverrà con procedura negoziata,
stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
Alla cooperativa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e qualora questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Cooperativa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla cooperativa inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime la cooperativa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato, sarà competente il Foro di Velletri. Non è ammesso il ricorso arbitrale.

Art. 21 - DANNI A COSE O PERSONE

La cooperativa resta obbligata ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti.
Essai assume ogni responsabilità, civile e penale, nel caso di infortuni subiti sia dal proprio personale addetto al servizio, che dai terzi, nonché di danni al personale comunale o a terzi. La cooperativa è responsabile del personale da essa dipendente, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità del Comune, e risponderà di tutti i danni che, per colpa o negligenza dello stesso, potranno essere arrecati a persone o cose.
Nel caso di ammanchi o deterioramenti di beni, imputabili ai lavoratori impiegati dall'impresa, graveranno su di essa Ditta le conseguenti responsabilità.
I danni ai beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi o i deterioramenti saranno addebitati a prezzo di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione; ciò senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Qualora la cooperativa, nello svolgimento del servizio, procuri danni a beni mobili ed immobili del Comune o di terzi di qualsiasi natura, dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.
L'amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature della cooperativa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione medesima. La Cooperativa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
La Cooperativa dovrà in ogni caso provvedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Qualora dovessero essere provocati danni, la Cooperativa è tenuta a darne tempestivamente notizia per scritto all'amministrazione. L'accertamento dei danni è effettuato dall'amministrazione in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa. Nel caso in cui la Cooperativa manifesti la volontà di non partecipare all'accertamento dei danni o, regolarmente convocata, non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, l'accertamento viene effettuato autonomamente dall'amministrazione, alla presenza di due testimoni. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa.
A tal fine la Cooperativa dovrà essere in possesso, per l'intera durata del contratto, di una polizza assicurativa (da produrre in copia all'amministrazione prima dell'inizio del servizio) per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera che a qualunque titolo operino per suo conto ed interesse con limite non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro che lo tenga indenne dalle richieste di risarcimento derivanti dall'esecuzione del servizio.

ART. 22 - ESENZIONE DALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono delle esclusive dipendenze della Cooperativa e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.
L'Amministrazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra la Cooperativa ed i suoi dipendenti. La cooperativa assume nei confronti del personale dipendente tutti gli obblighi e gli oneri diretti e riflessi derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di assicurazioni speciali (assicurazione infortuni, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie, disoccupazione, ecc.).
Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a rischio e spesa dalla cooperativa, la quale non potrà pretendere dall'Amministrazione compensi o indennizzi di sorta. La cooperativa è obbligata altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria.
L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione alla cooperativa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale ed opererà la sospensione dei pagamenti dovuti.
Tale ritenuta viene rimborsata quanto l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che la cooperativa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 23 - UTILIZZAZIONE DEI BREVETTI

La Cooperativa aggiudicataria dovrà dichiarare che l'Amministrazione appaltante sarà sollevata da ogni qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

La Cooperativa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

La Cooperativa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Amministrazione in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne l'Amministrazione delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. L'Amministrazione assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità.

Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte dell'Amministrazione, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di modificare o sostituire il materiale stesso in modo che la violazione abbia termine;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto.

Rimane fermo il diritto da parte dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio dell'Amministrazione, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Art. 24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Cooperativa assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. Il Comune, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla cooperativa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

ART. 25 - GARANZIA PROVVISORIA

E' richiesta la garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al *2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice,* salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

ART. 26 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso, prima della stipula del contratto, la cooperativa, secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà prestare cauzione definitiva.

Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Resta convenuto, altresì, che si procederà alla restituzione della cauzione solo dopo l'ultimazione del servizio, previa verifica che nulla osta da parte dell'Amministrazione per l'esecuzione del presente appalto.

ART. 27 - SUBAPPALTO

É ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e smi.

ART. 28 - CONTROLLI E RILIEVI - ORDINI DI SERVIZIO

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento del servizio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione, l'ispezione delle attrezzature, locali e magazzini al fine di accertare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato ed alle normative vigenti in materia.

Il direttore dell'esecuzione ha il potere di controllare e di verificare che il servizio avvenga a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del presente capitolato.

Il direttore dell'esecuzione, per i sopracitati controlli, può servirsi della collaborazione dei responsabili di Settore del Comune.

Gli ordini e le istruzioni del direttore dell'esecuzione, possono essere comunicati sia per iscritto che verbalmente. La cooperativa ha il diritto di muovere obiezioni agli ordini impartiti, qualora ritenga l'Ordine tecnicamente errato o contrastante con le norme del presente Capitolato, in questo caso rappresenta per iscritto, entro il termine assegnato per l'inizio dell'intervento, le motivazioni addotte.

La riconferma di quanto impartito dal direttore dell'esecuzione, obbliga la cooperativa ad eseguire il servizio, salvo riserva nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.

ART. 29 - ADEMPIMENTI PER LA COOPERATIVA

Sarà obbligo della cooperativa adottare nell'esecuzione del presente appalto di servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire l'incolumità degli operatori, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare la cooperativa è obbligato ad adottare, sotto la sua responsabilità, ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità derivante da danni a cose e persone.

Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extra giudiziali) la cooperativa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio c/o il Comune di Lanuvio.

La cooperativa prima della stipula del contratto dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale la seguente documentazione, oltre ad eventuale documentazione che potrà essere richiesta successivamente:

a) L'elenco nominativo degli addetti impiegati nel servizio con dati anagrafici di ciascuno, specifica delle sedi assegnate, posizione INAIL e previdenziale INPS;

b) Nominativo e dati anagrafici del responsabile della sicurezza per quanto attiene l'appalto in questione, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;

c) Dati anagrafici, recapito telefonico del responsabile del servizio nominato dall'impresa;

d) Elenco schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

e) Deposito per spese contrattuali ad esclusivo carico dell'impresa;

f) Cauzione definitiva;

g) Polizza responsabilità civile (RCT/RCO)

h) Aggiornamento del D.U.V.R.I.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 31 - NORME DI RINVIO

La Cooperativa è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale.

In particolare è tenuta all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 e di tutta la normativa vigente in materia di misure anticontagio da covid 19, in vigore o che dovessero essere emanate nel corso dell'affidamento del servizio.

La Cooperativa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. La Cooperativa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

La Cooperativa si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge la fornitura. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'ente appaltante procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

Art. 32 - NORME DI CHIUSURA

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di appalto di servizi e, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del presente contratto in merito ai servizi interessati.

La Cooperativa aggiudicataria è tenuta, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante tutto il rapporto contrattuale.